

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2587

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALAGUTI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, FRIJIA, IAIA, LANCELLOTTA,
MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, POLO, ZURZOLO**

Disposizioni per la tutela del benessere degli animali impiegati
nella trazione di veicoli che svolgono servizio di piazza

Presentata l'11 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dalla necessità, sempre più urgente e sentita, di garantire una tutela effettiva, uniforme e coerente agli animali impiegati nei servizi di trasporto a trazione animale, in particolare a fini turistici, cerimoniali e commerciali. Tali pratiche, ancora diffuse in molte città italiane e in contesti ad alta affluenza turistica, se non adeguatamente regolamentate, espongono gli animali coinvolti a condizioni di stress, di sovraccarico fisico, di esposizione a condizioni meteorologiche estreme e, nei casi più gravi, a forme di maltrattamento e di sfruttamento incompatibili con il loro benessere.

Attualmente, l'assenza di una disciplina organica a livello statale ha generato una frammentazione normativa, demandando esclusivamente ai regolamenti comunali la

definizione di limiti e prescrizioni. Questo ha determinato una disomogeneità di trattamento tra territori e una sostanziale inefficacia dei controlli, con conseguente rischio di compromissione della salute e della dignità degli animali utilizzati.

La proposta si ispira alle buone prassi già adottate da alcune amministrazioni locali – tra cui si segnala il regolamento capitolino per il trasporto non di linea con veicoli a trazione animale, adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 132 del 2020 – e alla recentissima legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha introdotto alcune disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, in un'ottica di ampliamento delle tutele a favore del benessere degli animali quali esseri senzienti portatori di diritti.

Con la disciplina di cui alla presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo a livello nazionale, che ha fino a oggi consentito l'adozione di pratiche difformi tra comuni e regioni, impedendo una tutela reale e sistematica degli animali da tiro. La presente proposta di legge si colloca nel solco tracciato dagli articoli 9 e 117 della Costituzione, che riconoscono agli animali lo *status* di esseri senzienti e impongono alla Repubblica di tutelarne il benessere, anche attraverso l'esercizio della potestà legislativa statale.

Il testo della presente proposta di legge si articola in nove articoli.

Gli articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi e l'ambito di applicazione della proposta di legge, che comprende tutti i veicoli a trazione animale (carrozze, calessi, e altro) utilizzati per il servizio di piazza a fini turistici o simili in tutto il territorio nazionale, a eccezione delle manifestazioni culturali temporanee.

L'articolo 3 prevede il requisito dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività, stabilendo tuttavia che le licenze vigenti non sono rinnovabili né trasferibili. Si precisa, inoltre, che con l'entrata in vigore della legge non sarà più possibile rilasciare nuove autorizzazioni.

L'articolo 4 si concentra sulle caratteristiche che devono possedere gli animali per essere destinati al traino, tra cui le razze di cavalli considerate idonee e le condizioni

anagrafiche e di salute, che saranno oggetto di verifica annuale da parte del medico veterinario dell'azienda sanitaria locale.

L'articolo 5, poi, disciplina le modalità di impiego degli animali, vietando il lavoro durante le ore più calde nella stagione estiva e, in ogni caso, in condizioni climatiche avverse. Viene limitata la durata del lavoro quotidiano e stabilito l'obbligo di pause e di luoghi di riposo adeguati, dove gli animali possano bere, mangiare e riposare senza essere eccessivamente legati.

L'articolo 6 riguarda l'attività dei conducenti: per svolgere l'attività devono essere muniti di una licenza comunale e aver superato un corso di formazione per ottenere un'attestazione di idoneità sanitaria. Essi sono altresì tenuti a mantenere un registro giornaliero delle attività svolte dagli animali.

L'articolo 7 affida il controllo del rispetto della legge alle autorità competenti, prevedendo sanzioni amministrative e, in caso di maltrattamenti o abbandono, penali. Inoltre, se la licenza viene revocata, gli animali devono essere affidati ad associazioni riconosciute per garantirne la protezione.

L'articolo 8 consente a regioni e comuni di adottare norme più restrittive volte ad assicurare un livello superiore di tutela degli animali.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo degli animali impiegati nella trazione di veicoli che svolgono servizio di piazza, al fine di garantirne il benessere fisico e psicologico, prevenire forme di maltrattamento e assicurare condizioni compatibili con la salute degli animali medesimi e con le condizioni ambientali.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al servizio di piazza con veicoli a trazione animale, quali carrozze, calessi o mezzi simili trainati da animali, svolto per finalità turistiche, cerimoniali o commerciali.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le manifestazioni culturali, rievocative e storiche temporanee, fatte salve prescrizioni locali più restrittive.

Art. 3.

(Licenze per l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. Le licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale non possono essere esercitate al di fuori delle aree individuate dai singoli comuni.

2. In caso di decadenza, revoca o rinuncia di licenze già rilasciate, le medesime non possono in alcun caso essere rinnovate.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più rilasciate nuove licenze per l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Le licenze già concesse restano valide fino alla loro naturale cessazione e

non sono rinnovabili, né trasferibili a qualsiasi titolo ad altri soggetti.

Art. 4.

(Requisiti di idoneità per l'impiego degli animali da traino)

1. Gli animali impiegati nel servizio di cui all'articolo 2 devono essere in ottime condizioni di salute, avere un'età idonea e un temperamento mansueto idoneo per il traino.

2. Per il servizio di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati i cavalli appartenenti in via esclusiva a una delle seguenti razze:

a) cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido o altre razze da tiro;

b) lipizzani;

c) maremmani.

3. È vietato impiegare animali:

a) affetti da malattie acute o croniche o con lesioni gravi che ne compromettano l'idoneità al lavoro o che possano causare sofferenza;

b) negli ultimi tre mesi della gravidanza o che abbiano partorito da meno di novanta giorni;

c) di età inferiore a quattro anni o superiore a quindici anni.

4. Ogni animale deve essere identificato secondo le normative vigenti e provvisto di un libretto sanitario individuale aggiornato dal veterinario curante, con l'indicazione di tutte le profilassi, le vaccinazioni e i trattamenti sanitari effettuati.

5. L'idoneità al servizio di ciascun animale deve essere attestata annualmente da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che rilascia un certificato di idoneità fisica e comportamentale.

Art. 5.

(Condizioni per l'impiego)

1. È vietato sottoporre gli animali a sforzi eccessivi, a turni di lavoro prolungati

o a condizioni climatiche avverse. In particolare, è vietato impiegare animali per il servizio di cui all'articolo 2:

a) tra le ore 11.30 e le ore 17.30, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre;

b) in qualsiasi fascia oraria giornaliera qualora la temperatura ambientale superi i 35° Celsius, rilevata dal bollettino ufficiale emesso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente per territorio o da altro ente certificato;

c) nelle giornate in cui sia previsto un livello di rischio 2 o 3 secondo i bollettini sulle ondate di calore pubblicati dal Ministero della salute.

2. La durata del servizio non può superare le tre ore continuative, con un periodo di riposo non inferiore a quarantacinque minuti per ogni ora e mezza di lavoro. In ogni caso, il numero massimo di ore di lavoro giornaliero non può superare le cinque ore totali.

3. Al fine di garantire il riposo, l'abbveraggio e il foraggiamento, durante il periodo di inattività di cui al comma 2 gli animali sono condotti in appositi luoghi adibiti alla sosta, ombreggiati e attrezzati, dove devono essere sganciati dal veicolo o lasciati con le redini completamente allentate per consentire la possibilità di sdraiarsi.

4. La bardatura e l'attrezzatura da tiro devono essere realizzate con materiali idonei a prevenire lesioni, sfregamenti o compressioni e devono essere sottoposte a manutenzione periodica per preservarne lo stato.

Art. 6.

(Requisiti e obblighi dei conducenti)

1. Per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, i conducenti dei veicoli devono essere in possesso, oltre che della licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale rilasciata dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 70 del codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche di un apposito attestato di idoneità rilasciato dall'azienda sanitaria locale previo svolgimento di un corso di formazione finalizzato a conseguire la sufficiente conoscenza delle normative vigenti nonché di nozioni avanzate in materia di etologia, di benessere animale e di pronto soccorso veterinario.

2. I conducenti, inoltre, devono tenere un registro giornaliero delle attività svolte dagli animali, sottoposto a verifiche periodiche da parte delle autorità competenti.

Art. 7.

(Controlli e sanzioni)

1. I controlli sul rispetto della presente legge sono effettuati, anche congiuntamente, dalla polizia locale, dalle Forze dell'ordine e dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali organi possono agire d'ufficio o su segnalazione.

2. Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del codice penale, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500;

b) sospensione della licenza per un periodo da cinque a trenta giorni;

c) revoca della licenza in caso di recidiva o di maltrattamento accertato dall'autorità veterinaria.

3. In caso di revoca della licenza, gli animali impiegati nel servizio di piazza sono affidati alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate. Le spese per il mantenimento degli animali affidati sono poste a carico del titolare della licenza oggetto di revoca.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Resta ferma la possibilità per le regioni e i comuni di adottare, nell'ambito delle proprie competenze legislative e regolamentari, misure ulteriori o più restrittive rispetto a quelle previste dalla presente legge, al fine di garantire un livello più elevato di tutela del benessere animale.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0160050